



TURCI
BENTINI
RUBER

Regione Lombardia SI RILASCIATA SENZA BOLLO PER
GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE

DECRETO N° 27344

Del 6 NOV. 2000

Giunta Regionale
Direzione Generale Qualità dell'Ambiente

T145 - Unità organizzativa Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale N. 2081

Oggetto

legge 13/7/66, n. 615 ed art. 15 del D.P.R. n.203 del 24/5/88.
Autorizzazione alla modifica di un impianto denominato sistema di
trattamento catalitico delle emissioni del parco serbatoi, da parte della
ditta Enichem, via Taliercio 14, Mantova.

Fasc. n. 4020/45155



L'atto si compone di 10 pagine
di cui 5 pagine di allegati,
parte integrante.

REGIONE LOMBARDIA
Servizio Protezione Ambientale
o altro equivalente
La presente autorizzazione è
fogli è contenuta all'originale depositato
agli atti. Mantova, **29 NOV 2000**
Il Dirigente del Servizio



Regione Lombardia

**IL DIRIGENTE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA PROTEZIONE
AMBIENTALE E SICUREZZA INDUSTRIALE**

VISTI:

la legge 13/7/66, n. 615: "Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico";

il d.p.r. 15/4/71, n. 322: "Regolamento per l'esecuzione della legge 13/7/1966, n.615, limitatamente al settore delle industrie";

l'art. 101 del D.P.R. 24/7/77, n. 616: "Trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative";

la legge regionale 13/7/84, n. 35: "Norme sulla competenza, la composizione ed il funzionamento del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Lombardia...";

il d.p.r. 24/5/88, n. 203: "...Norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali...";

il d.p.c.m. del 21/7/89: "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni, ai sensi dell'art.9 della legge n. 349/86, per l'attuazione e l'interpretazione del d.p.r. n.203/88...";

il d.m. del 12/7/90: "Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione";

il d.p.r. 25/7/91: "Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento..., emanato con d.p.c.m. del 21/7/1989";

la legge 28/12/1993, n. 549: "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'Ambiente";

1

REGIONE LOMBARDIA
Servizio Regionale Ambientale
La presente atto ha riferimento
agli atti depositati in Servizio
Milano.....29 NOV 2000
Il Dirigente del Servizio

[Signature]



Regione Lombardia

la legge 21/1/1994, n. 61: "Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'Ambiente";

la legge regionale 6/7/99, n.16 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente - ARPA"

la d.g.r. 26/5/87, n. IV/20998 concernente: "Classificazione delle sostanze organiche volatili ai fini delle limitazioni alle emissioni di origine industriale";

la legge 31/5/1965, n.575, concernente disposizioni per la certificazione e la comunicazione antimafia, modificata con legge 17/1/1994, n.47 e con decreto legislativo 8/8/1994, n.490, così come successivamente integrato e modificato;

la circolare della Presidenza del Consiglio di Ministri 28/6/90 USG, n. 2481, lettera C, pubblicata sulla G.U. - Serie Generale - n. 154 del 4/7/1990;

PRESO ATTO della circolare n.46 del 6/8/1999, prot. 47031, a firma dei Direttori Generali della Tutela Ambientale e della Sanita' con la quale, tra l'altro, viene specificato quanto segue: "La l.r. 16, prevede, all'art.21, che all'entrata in vigore della legge stessa siano soppressi i Presidi Multizonali di Igiene e Prevenzione (PMIP) di cui alle ll.rr 26/10/81, n.64 e 30/5/85, n.67, nonché il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Lombardia (CRIAL) di cui alla l.r.13/7/84, n.35; proprio al fine di evitare interruzioni nello svolgimento delle attività, si ritiene indispensabile che in attesa dell'effettivo avvio dell'ARPA i PMIP ed il CRIAL continuino provvisoriamente ad eseguire le rispettive funzioni".

PRESO ATTO altresì del parere assunto dal C.R.I.A.L., ex art.2 della l.r. 13/7/1984, n.35, nella seduta del 6/4/1989, relativamente alle limitazioni alle emissioni atmosferiche di origine industriale;

VISTA la domanda di autorizzazione e la relativa documentazione tecnica, pervenute in data 25/8/99, prot. n. 45155, presentate ai sensi dell'art. 15 del d.p.r. 24/5/88, n. 203, per la modifica di un impianto denominato sistema di trattamento catalitico delle emissioni del parco serbatoi, da parte della ditta Enichem;

2

REGIONE LOMBARDA
Servizio Tutela Ambientale
e Tutela Consumatori
La presente è conforme
agli atti conservati in archivio.
Milano...

29 NOV 2000

P. [firma]



Regione Lombardia

PRESO ATTO del parere favorevole alla modifica dell'impianto in oggetto, espresso dal Sindaco del Comune di Mantova, ai sensi dell'art. 7, c.4 del d.p.r. n.203/88 protocollo comunale 10920 del 24 novembre 1999 ;

DATO ATTO che l'istruttoria tecnico-amministrativa, relativa all'istanza presentata dalla Ditta, si e' conclusa con una valutazione positiva delle caratteristiche tecnologiche dell'impianto in oggetto, con particolare riferimento alle caratteristiche chimico-fisiche delle emissioni in atmosfera ed ai principi di funzionamento dei sistemi di contenimento delle emissioni stesse;

PRESO ATTO che il C.R.I.A.L., di cui all'art.2 della legge regionale 13/07/1984, n.35, in data 29/04/1993, ha ribadito la natura delle proprie funzioni che sono consultive e propositive ed ha ravvisato l'opportunita' di esaminare solo atti di carattere generale nonche' specifiche proposte di rilevanza tecnico-scientifica, escludendo, pertanto, l'esame delle istanze di autorizzazione concernenti attivita' relativamente alle quali lo stesso Comitato ha gia' approvato gli specifici Allegati Tecnici o i limiti e le prescrizioni contenuti nei provvedimenti autorizzatori rilasciati per l'esercizio di impianti analoghi;

VISTA la legge regionale 23 luglio 1996, n.16:"Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale";

VISTI, in particolare, l'art. 17 della suddetta legge, che individua le competenze e i poteri dei direttori generali e il combinato degli artt. 3 e 18 della legge medesima, che individua le competenze e i poteri della dirigenza;

VISTE, inoltre, la d.g.r. 24/5/2000, n.4: "Avvio della VII legislatura, costituzione delle direzioni generali e nomina dei direttori generali." e la d.g.r. 28/6/2000, n.156 " Nuovo assetto organizzativo della Giunta regionale e conseguente conferimento degli incarichi.";

DATO ATTO che il rilascio del presente provvedimento non è subordinato alla presentazione del certificato di cui alla richiamata normativa "antimafia", in quanto, come specificato alla lettera C) della citata Circolare n.2481/90, trattasi di atto avente contenuto tecnico, relativo a cicli produttivi dell'azienda richiedente e, quindi, suscettibile di produrre solo indirettamente effetti sull'attività imprenditoriale.

f. Baller



Regione Lombardia

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90, che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art.17, Legge n.127 del 15/05/97.

DECRETA

1. La ditta Enichem, via Taliercio 14, Mantova, è autorizzata ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 203/88, alla modifica dell'impianto denominato sistema di trattamento catalitico delle emissioni del parco serbatoi, alle condizioni riportate nell'Allegato Tecnico, facente parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Il controllo degli adempimenti prescritti e di quanto riportato nel presente decreto è demandato all'Ente Responsabile del Servizio di Rilevamento competente per territorio.
3. Il presente decreto dovrà essere comunicato ai soggetti interessati.

Il Dirigente dell'unità Organizzativa
Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale
(Dott. Giuseppe Rotondaro)

ALLEGATO TECNICO

IDENTIFICAZIONE DELLA DITTA:

Ragione Sociale: Enichem via taliercio 14, Mantova

Fasc. 4020/45155

DESCRIZIONE TECNICA

INFORMAZIONI RELATIVE AL CICLO TECNOLOGICO DICHIARATO DA AUTORIZZARE

Oggetto della presente autorizzazione è il nuovo impianto di depurazione dei vapori derivanti dalle rampe di carico del reparto denominato MLS.

La ditta intende apportare le seguenti variazioni:

- 1) incremento della capacità di stoccaggio globale dello stirene portandola da 14.000 a 16.000 mc, attraverso il cambio d'uso del serbatoio DA 1006 attualmente dedicato al contenimento del cicloesano (ambidue classe III dell'allegato 1 al DM 12/7/90)
- 2) la possibilità di incrementare il travaso dai reparti di produzione ST20/40 portandola da 60 a circa 72 mc/h
- 3) la sostituzione del gruppo frigorifero esistente con uno di maggiore capacità
- 4) l'inserimento nel ciclo produttivo di un nuovo sistema di abbattimento degli sfiati in grado di trattare gli effluenti provenienti dallo stoccaggio stirene ed acronitrile, dalle rampe di carico benzina e toluene, e dalle rampe di scarico benzene

Gli obiettivi aziendali sono i seguenti:

- 1) abbattimento degli sfiati generati dai serbatoi di stoccaggio dello stirene
- 2) sostituzione degli attuali sistemi di abbattimento delle rampe di toluolo e benzina e delle rampe benzene che utilizzano fusti a carboni attivi
- 3) sostituzione dell'attuale sistema di abbattimento dell'emissione E717 del serbatoio di stoccaggio acrilonitrile DA422. Tale sistema di trattamento effettuato con filtri a carbone attivo sarà di riserva in caso di fuori servizio
- 4) disporre di una capacità residua del sistema di abbattimento sfiati pari a 1140 Nmc/h per futuri collettamenti di altre emissioni del reparto MLS

Al fine del dimensionamento dell'impianto di trattamento la ditta dichiara quanto segue:

- viene considerata la portata massima delle emissioni dovute al carico
- viene valutata la respirazione di ogni singolo serbatoio

- la portata di aria aspirata deve essere tale da garantire, nelle normali condizioni di esercizio, una diluizione del collettore generale pari al 10% del limite inferiore di esplosività (LEL), mentre per le linee di collettamento da serbatoio al collettore generale una diluizione pari al 25% del LEL
- viene stimata una portata per le rampe di carico ferrocisterne benzene, pari a 5 Nmc/h
- viene associata una portata alle rampe di toluolo e della benzina (già diluita con aria) pari a 500 Nmc/h
- viene associata una portata dovuta la serbatoio di acronitrile di circa 60 Nmc/h

per una portata complessiva da trattare pari a circa 1260 Nmc/h, e in vista di futuri collettamenti, per la riduzione di altre emissioni, verrà installata un sistema di abbattimento avente una potenzialità pari a 2400 Nmc/h.

La ditta, dopo opportune considerazioni interne, intende installare un combustore catalitico dedicato al parco serbatoi MSL.

Descrizione del sistema:

Il sistema di convogliamento è stato concepito in modo da avere il flusso d'aria che trasporta l'organico alla distruzione ad una concentrazione inferiore al LEL. La concentrazione è controllata mediante sensori (allarme e allarme e blocco); al raggiungimento del 50% del LEL viene attivata in automatico una sequenza che immette nei collettori aria pulita, riducendo la concentrazione dell'organico. Lo sfiato proveniente dal serbatoio di acrilonitrile è l'unico in carriere azoto. Nelle linee di convogliamento sono stati inseriti dei rompifiamme ed una guardia idraulica.

Con il nuovo sistema di trattamento cesseranno le emissioni E727, E728, E729, E730, E732, E734, E735, E712, E2008 in quanto convogliate nella nuova E2016.

E2016

Durata 24 h/gg, 7 gg/sett, , 52 sett/anno;
 altezza 8 m
 portata 6.000 Nmc/h

La ditta installa un impianto di post combustione catalitico che garantisce i seguenti limiti:

SOV tot 50mg/Nmc come C3 di cui benzene + acrilonitrile 5 mg/Nmc

PRESCRIZIONI

LIMITI ALLE EMISSIONI

emissione di riferimento : E2016

C.O.V. 50mg/Nmc (espresso come C e misurato con apparecchiatura tarata con propano) di cui, per benzene e acrilonitrile, come somma, 5 mg/Nmc.

- Viene autorizzato un forno con portata di 6.000 Nmc/h. I limiti in concentrazione sono però riferiti alla minima portata tecnica per le apparecchiature effettivamente collegate
Tali limiti dovranno comunque essere rispettati nelle più gravose condizioni di esercizio.

IMPIANTO DI ABBATTIMENTO

Si ritiene idoneo, in linea di principio, il sistema di abbattimento, tramite post-combustore catalitico, delle SOV. Il post-combustore deve essere dimensionato in modo da poter trattare tutte le emissioni inquinanti contenenti SOV. Il catalizzatore dovrà essere cambiato dopo adeguato numero di ore di funzionamento e dovrà essere dotato di registratori della temperatura dei fumi in ingresso nella camera catalitica e in uscita. All'ingresso del reattore catalitico la temperatura dell'effluente da trattare, dovrà essere tale da garantire l'innesco della reazione di ossidazione per mezzo dello specifico catalizzatore. Le emissioni se contenenti polveri e/o aerosol dovranno essere adeguatamente depolverate prima di essere inviate al post-combustore catalitico al fine di evitare un precoce avvelenamento del letto catalitico.

SISTEMI DI CONTROLLO E CRITERI DI MANUTENZIONE

- anche per lavorazioni estremamente saltuarie le operazioni di manutenzione ordinaria degli impianti dovranno essere effettuate almeno semestralmente.
- devono essere in ogni caso assicurati i controlli dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi di estrazione e depurazione dell'aria.
- le operazioni di manutenzione dovranno essere riportate su apposito registro con la relativa data di effettuazione; tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.
- Dovrà inoltre essere rispettato quanto previsto dall'art.4.4 del D.P.R.322/71 "qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento deve comportare la fermata delle operazioni ad essi collegate. Il ciclo può essere riattivato solo dopo la rimessa in esercizio del sistema di abbattimento posto a presidio delle emissioni".

MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME

- l'impresa, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, ne dà comunicazione alla regione e al sindaco del comune o dei comuni interessati.

- Il termine per la messa a regime degli impianti è fissato in 90 gg a partire dalla data della messa in esercizio degli stessi.

CONTROLLO EMISSIONI

Sigla della emissione di riferimento : E2016

- Entro 15 gg a partire dalla data di messa a regime, ovvero entro 105 gg dalla data di entrata in esercizio, la ditta dovrà presentare i referti analitici alla Regione ed agli Enti preposti al controllo

- Le analisi di controllo dei punti di emissione dovranno successivamente essere eseguite con cadenza annuale a partire dalla data di messa in esercizio dell'attività, ed i risultati dovranno essere trasmessi alla Regione Lombardia ed agli Enti preposti al controllo.

- Qualora i punti di emissione siano controllati da un sistema di verifica in continuo, deve essere presentata alla Regione ed al Servizio di Rilevamento, con frequenza semestrale, una relazione riassuntiva delle misure espletate in continuo. Tali misure dovranno essere tenute a disposizione degli Enti preposti al controllo.

METODOLOGIA ANALITICA E MODALITA' DEL CONTROLLO

Le misurazioni dovranno essere effettuate adottando le metodologie di campionamento e di analisi previste dall'allegato 4 del D.M. 12/7/1990, ovvero le metodologie Unichim, o altri metodi di misurazione ed analisi equivalenti, ritenuti idonei dal responsabile del Servizio di Rilevamento territorialmente competente. Le metodiche di campionamento ed analisi del COV dovranno essere effettuate con lo specifico metodo UNICHIM, impiegando FID tarato con propano o con metodo alternativo equivalente, mentre il materiale particellare dovrà essere determinato con lo specifico metodo gravimetrico previsto dall'UNICHIM.

- I campionamenti degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio.
- I risultati delle analisi eseguite all'emissione, dovranno riportare i seguenti dati:
 - concentrazione di inquinante/i espressa in mg/m³;
 - portata aeriforme espressa in m³/h;
 - temperatura dell'aeriforme in °C.

N.B. Le portate di cui sopra si intendono normalizzate a 273 K e 101,323 KPa.

L'accesso ai punti di prelievo dovrà essere a norma di sicurezza (D.P.R. 547/55).

I condotti di adduzione e di scarico nonché i punti di campionamento dovranno essere disposti a norma di legge (art.3.6 D.P.R.322/71 "i condotti di adduzione e di scarico degli impianti di abbattimento devono essere provvisti di fori di diametro 100 mm. per il campionamento analitico").

I punti di emissione dovranno essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni.

